

I RAPPORTI PERSONALI: IL MATRIMONIO

1. IL “MATRIMONIO CONCORDATARIO”: GENESI, EVOLUZIONE, CRISI DELL’ISTITUTO

Nel sistema giuridico imperniato attorno al c.c. del 1865, l'unica forma di matrimonio valida e riconosciuta era quella civile. Con il Concordato del 1929, art. 34, il sistema ha subito un mutamento: si è introdotta la possibilità di far conseguire effetti civili al matrimonio canonico, attraverso la “trascrizione”, ed inoltre rendere esecutive in Italia le sentenze canoniche di nullità del matrimonio ed i provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio “rato e non consumato”. Si è così introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio del pluralismo in materia di matrimonio, riconoscendo la possibilità di scegliere tra:

- matrimonio civile (artt. 84 seg. c.c.)
- matrimonio canonico trascritto (comunemente detto “matrimonio concordatario”)
- matrimonio celebrato dinanzi a ministri di culto acattolici (artt. 7 seg. L.1159/1929)

Tutti questi riti devono essere letti nell’ottica del principio della libertà matrimoniale, che consiste nel poter contrarre matrimonio scegliendo fra le diverse forme previste dall’ordinamento giuridico.

Con l’art. 34 del Concordato si è dato origine ad un sistema di matrimonio caratterizzato da una netta divisione delle competenze tra Chiesa cattolica e Stato, nel senso che se alla Chiesa era data facoltà di disciplina del negozio matrimoniale e piena giurisdizione nella valutazione della validità del matrimonio stesso, allo Stato veniva riconosciuta la competenza a disciplinare gli effetti civili che quel matrimonio produceva, con piena giurisdizione in tale ambito.

Questa disciplina è rimasta immutata fino agli inizi degli anni ’70, quando si produsse una radicale modifica del sistema stesso:

- da un punto di vista legislativo è stata introdotta la legge sul divorzio (L. 898/1970), che prevede la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario per effetto della pronuncia di un giudice statale. Con questa legge si toccava la stessa natura del matrimonio concordatario, in quanto veniva meno la concezione canonista dell’indissolubilità del matrimonio, con ripercussioni anche sulla riserva esclusiva della giurisdizione in capo ai tribunali ecclesiastici;

- da un punto di vista giurisprudenziale importanti sono state le sentenze della Corte Cost. 32/1971, 16/1982, 18/1982: pur riconoscendo la costituzionalità legittima del matrimonio concordatario, si introdussero dei limiti alla trascrivibilità dei matrimoni canonici ed alla esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche di nullità. Si venne ad affermare il nuovo principio per cui possono conseguire effetti civili solo quei matrimoni canonici che si adeguano agli inderogabili principi dell'ordinamento giuridico italiano. La Corte, quindi, dichiarò incostituzionali quelle norme di origine concordataria in materia di esecutività dei provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

Tutte queste modifiche, di natura extra- concordataria, influirono poi sui contenuti che vennero a delineare la figura del matrimonio all'interno del nuovo Accordo dell'84, che ha confermato il sistema di matrimonio concordatario in quanto espressione della libertà del cittadino (artt. 2,19, 29 Cost.).

2. IL MATRIMONIO CONCORDATARIO NELL'ACCORDO DEL 1984

✓ Autonomia della volontà degli effetti civili

L'art 8, com 1 dell'Accordo dell'84 riconosce gli effetti civili del matrimonio concordatario, a condizione che vi sia la trascrizione nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione del rito religioso, il parroco, o chi per esso, dovrà spiegare ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del c.c. che regolano il matrimonio, e redigerà in duplice originale, l'atto di matrimonio. La Santa Sede prende atto che tale trascrizione non potrà aver luogo senza il rispetto delle leggi civili in materia di età per la celebrazione e di impedimenti inderogabili.

✓ Le pubblicazioni

Secondo l'art 93 c.c. le pubblicazioni, cioè l'annuncio del matrimonio fatto a cura dell'ufficiale civile ed affisso all'albo dei Comuni di residenza degli sposi, costituisce il primo adempimento richiesto per la successiva trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile. Tale pubblicazione nell'albo comunale

costituisce presupposto affinché i soggetti legittimati, secondo quanto disposto dall'art. 102 c.c., possano proporre opposizione al matrimonio; analoga disposizione la troviamo nel diritto canonico, can. 1067, che prevede le pubblicazioni al fine di verificare che non sussistano impedimenti alla celebrazione del matrimonio religioso, a prescindere dagli effetti civilistici.

Per l'art 96 c.c. la richiesta delle pubblicazioni deve essere fatta da ambedue gli sposi o da una persona terza che però ne ha ricevuto incarico speciale dagli sposi stessi. Tale pubblicazione deve restare affissa all'albo comunale per almeno otto giorni e se la celebrazione del matrimonio non avviene entro i 180 giorni successivi perde efficacia. Tale richiesta di pubblicazione deve essere anche fatta dal parroco.

In deroga a tale procedura, si dispone (art. 13 L. 847/1929) che la trascrizione del matrimonio possa avvenire anche senza le prelieve pubblicazioni solo dopo l'accertamento che non sussistano circostanze che ne impediscono l'efficacia civile. Si dovrà in tale caso affiggere avviso di avvenuta celebrazione del matrimonio e si potrà procedere alla trascrizione dell'atto matrimoniale solo dopo 10 giorni dalla pubblicazione (caso della trascrizione tempestiva ritardata).

Trascorsi tre giorni dal termine della trascrizione, l'ufficiale dello stato civile:

- se non sono state notificate opposizioni o non vi siano impedimenti alla celebrazione, rilascia il "nulla osta", che garantisce agli sposi la trascrizione del matrimonio una volta celebrato
- nel caso sia stata presentata opposizione, tale nulla osta non potrà venire rilasciato fino a quando con sentenza passata in giudicato l'opposizione sia stata respinta o non sia stata pronunciata sentenza di non dar luogo a deliberare in quanto l'opposizione non era fondata su una delle cause previste dagli artt. 85 e 86 c.c.

Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile venga a conoscenza di una delle cause preclusive al matrimonio in un momento successivo al rilascio del nulla osta, dovrà procedere alla trascrizione dell'atto matrimoniale, e contemporaneamente informare il Procuratore della Repubblica territorialmente competente ai fini di un'eventuale impugnazione (artt. 11 e 16 L. 847/1929).

Nel termine perentorio di tre giorni dalle pubblicazioni i soggetti legittimati secondo l'art. 102 c.c. possono opporsi alla celebrazione; tale opposizione deve essere proposta al tribunale territorialmente competente, e notificato (citazione) agli sposi e all'ufficiale dello stato civile, il quale ultimo provvederà alla notifica presso il parroco.

Legittimati a fare opposizione (art. 102 c.c.) sono i genitori degli sposi o, in loro mancanza, ascendenti o collaterali entro il terzo grado. Al tutore o curatore se uno degli sposi è soggetto a tutela o cura; ed inoltre al coniuge di uno degli sposi che vuole contrarre nuovo matrimonio.

Se l'opposizione si fonda sull'art. 89 c.c. tale diritto spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto (art. 149 c.c.) ai parenti del precedente coniuge; se il matrimonio fu a suo tempo dichiarato nullo a colui col quale il matrimonio era stato contratto ed ai parenti di quest'ultimo.

Il PM deve sempre fare opposizione al matrimonio quando è a conoscenza che vi osta un impedimento o l'infermità di mente di uno dei coniugi.

In caso di notifica di opposizione, l'ufficiale dello stato civile è tenuto a sospendere il rilascio del nulla osta, o nel caso sia già stato celebrato il matrimonio senza pubblicazioni, deve sospendere la trascrizione in attesa di pronunciamento del giudice.

✓ **La celebrazione e gli altri impedimenti di competenza del ministro di culto**

Dopo le pubblicazioni e concesso il nulla osta si può procedere alla celebrazione del matrimonio. La fase celebrativa deve seguire degli adempimenti necessari per la validità del matrimonio stesso, quali:

- lettura degli artt. 143, 144, 147 c.c. relativi ai diritti e doveri dei coniugi, per rendere consapevoli i coniugi degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario
- redazione dell'atto di matrimonio in duplice originale: uno per il registro dell'archivio parrocchiale ed uno per l'ufficio dello stato civile. Deve essere sottoscritto dal sacerdote, dagli sposi e dai testimoni; la parte destinata all'archivio

dello stato civile deve contenere la menzione della lettura degli articoli del c.c. in materia di effetti del matrimonio.

Dato che l'atto matrimoniale assume la natura di atto pubblico, è ammessa la possibilità di inserire nell'atto stesso dichiarazioni dei coniugi, quali, ad esempio, la legittimazione dei figli naturali per susseguente matrimonio dei genitori (art. 280 c.c.); la scelta del regime patrimoniale, dove, in mancanza di esplicita dichiarazione è costituita dalla comunione dei beni. Pertanto, il sacerdote celebrante dovrà inserire nell'atto di matrimonio da lui redatto la dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale fatta dagli sposi o la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale.

Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, entro cinque giorni, il parroco competente (anche se materialmente il matrimonio è stato celebrato da altro sacerdote) deve trasmettere il secondo atto originale all'ufficiale dello stato civile, richiedendone la trascrizione (trascrizione tempestiva).

Tale incombenza del parroco è atto giuridicamente rilevante, inquadrato nella categoria delle notificazioni. Se tale atto non viene trasmesso, o viene distrutto o smarrito, può essere sostituito da una sentenza del tribunale che, accertata la validità della celebrazione del matrimonio canonico destinato a produrre effetti civili, consentirà di procedere alla trascrizione.

3. LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO MATRIMONIALE

✓ Il procedimento di trascrizione: i requisiti degli sposi

Per la trascrizione del matrimonio canonico sono richiesti determinati requisiti ai coniugi. Anzitutto i tre casi di intrascrivibilità:

- se uno dei coniugi è già legato in matrimonio canonico ad altra persona, matrimonio valido agli effetti civili
- se le persone unite in matrimonio canonico risultano già legate tra loro da altro matrimonio valido agli effetti civili, qualunque sia stata la forma di celebrazione
- se uno dei coniugi sia soggetto interdetto per infermità di mente (con vera e propria sentenza di interdizione passata in giudicato).

La normativa pattizia dell'84ha previsto ulteriori casi di intrascrivibilità del matrimonio canonico:

- età degli sposi: deve essere quella prevista dal c.c., e cioè il diciottesimo anno di età o l'autorizzazione al matrimonio da parte del tribunale dei minori nel caso di minori che abbiano già compiuto i sedici anni e sempre che ricorrano gravi motivi e sempre qualora il tribunale abbia accertato la maturità psico-fisica del minore e la fondatezza delle ragioni addotte
- quando sussiste tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile (precedente matrimonio valido agli effetti civili, fra loro o uno di loro con terza persona)
- quando contratto dall'interdetto per infermità mentale; impedimenti civilistici derivanti da delitto, da affinità in linea retta. In questi casi la trascrizione è ammessa quando, stando alla legge civile, l'azione di nullità o annullamento non potrebbe più essere proposta (caso del minore che contrae matrimonio in violazione dell'art. 84 c.c.: l'azione potrà essere proposta dal minore stesso non oltre però un anno dal raggiungimento della maggiore età). In tali circostanze la trascrizione è ammessa e una volta avvenuta produrrà i suoi effetti *ex tunc*, dal momento della celebrazione.

Sempre secondo l'Accordo dell'84, gli sposi sarebbero inoltre chiamati a una duplice manifestazione di volontà:

- una prima in ordine alla stipula del negozio matrimoniale
- una seconda in ordine al conseguimento degli effetti civili del matrimonio canonico.

✓ **Trascrizione tempestiva**

Ai sensi dell'art. 8, com 1 Accordo 1984, avvenuta la richiesta di trascrizione da parte del parroco, l'ufficiale dello stato civile, verificate le condizioni per la trascrizione, entro ventiquattro ore la deve effettuare e darne notifica al parroco. È questa la trascrizione tempestiva, il cui mancato rispetto temporale non influisce sulla natura della trascrizione. La trascrizione è un atto di accertamento costitutivo

del matrimonio canonico in sede civile, per cui il matrimonio ha effetti civili immediati dal momento della celebrazione, anche se la trascrizione avviene al di là dei tempi previsti dalla legge.

✓ **Trascrizione tardiva**

Tale trascrizione ha natura eccezionale ed ha lo scopo di agevolare l'acquisto degli effetti civili del matrimonio canonico. Infatti la richiesta di trascrizione può essere fatta anche posteriormente su richiesta dei due contraenti o anche uno di loro, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta, senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Tale trascrizione può avvenire anche a distanza di diversi anni dal momento della celebrazione del matrimonio canonico, purché sussista tra le parti la comune ed attuale volontà.

Per la trascrizione tardiva occorre presentare una richiesta formale accompagnata da uno dei due originali dell'atto matrimoniale. Nel periodo che intercorre tra la celebrazione canonica del matrimonio e la richiesta di trascrizione tardiva, le parti devono aver ininterrottamente conservato lo stato libero (non impedisce il caso che nel frattempo uno dei due coniugi avesse contratto matrimonio con terza persona ma poi dichiarato nullo).

La morte di uno dei coniugi impedisce la possibilità della trascrizione tardiva del matrimonio canonico, in quanto viene a mancare l'attuale volontà delle parti; la giurisprudenza ha ritenute inefficaci le dichiarazioni rese al momento della celebrazione del matrimonio canonico a favore di una futura trascrizione. La morte di uno dei coniugi dopo l'inoltro della domanda di trascrizione tardiva, non impedisce il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio, così pure la consapevole mancata opposizione fatta dal coniuge qualora l'altro faccia tale richiesta di trascrizione tardiva.

Tale trascrizione tardiva non deve pregiudicare i diritti dei terzi nel frattempo acquisiti. Tra questi terzi rientrano gli eredi (legittimi o testamentari) del coniuge

defunto (anche se su questo punto la Corte di Cass. con sentenze diverse si è espressa con opinioni diverse).

Circa il regime patrimoniale dei coniugi, la comunione dei beni non sarebbe opponibile al terzo che ha acquistato diritti da uno dei coniugi su uno dei beni oggetto di comunione.

✓ **Trascrizione ritardata**

Cosa fare per quei matrimoni canonici celebrati senza le pubblicazioni civili? In base all'art. 13 L. 847/1929, in tale caso la trascrizione può avere comunque luogo purché sia stato accertato che non ricorra alcuna delle cause di intrascrivibilità previste dalla legge. Con l'entrata in vigore dell'Accordo del 1984 si è posto il problema se l'art. 13 sopra citato non fosse stato abrogato in modo implicito. Non è così in quanto:

- la legge matrimoniale non risulta abrogata, né implicitamente né esplicitamente
- l'Accordo (art. 8) prevede che le pubblicazioni civili siano effettuate prima della trascrizione, nulla disponendo circa la loro eventuale precedenza rispetto alla celebrazione canonica
- l'attuale normativa sul matrimonio concordatario ammette sia la trascrizione successiva dei matrimoni canonici, che non potevano essere trascritti tempestivamente quando secondo la legge civile l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe più essere esperita, sia la trascrizione tardiva del matrimonio canonico.

4. IL MATRIMONIO CANONICO CELEBRATO ALL'ESTERO

L'Accordo del 1984 relativamente alla celebrazione dei matrimoni canonici si riferisce a quelli celebrati nello Stato italiano. Il collegamento vincolante tra parroco e ufficiale dello stato civile sembra dover escludere che autorità diplomatiche italiane, sebbene autorizzate a celebrare matrimoni civili tra cittadini italiani all'estero, possano sostituirsi al parroco negli adempimenti previsti dall'Accordo in capo a questo. Ciò che verrebbe a mancare è il nesso territoriale tra parrocchia e comune, nesso che legittima l'intero sistema di

riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni religiosi secondo le disposizioni delle norme concordatarie.

Il matrimonio di cittadini italiani celebrato all'estero, se in quel Paese si riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati in forma religiosa, sembrerebbe assumere rilevanza civile nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 115 c.c., ma soprattutto degli artt. 27 e 28 L. 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato, sempre che, però, sussistano i requisiti circa lo stato e la capacità delle persone così come previsti dall'ordinamento italiano e a prescindere dalla possibile omissione delle pubblicazioni e della trascrizione del matrimonio stesso (vedi Cass. civ., sez. I, n. 1739/1999). Le **autorità consolari saranno tenute a trasmettere gli atti relativi a matrimoni celebrati anche in forma religiosa allorché la legge locale riconosca effetti civili a quella celebrazione** (art. 16, com 2 D.P.R. 200/1967), mentre la successiva trascrizione nei registri dello stato civile assume natura puramente certificativa. In tali casi l'efficacia civile non sarebbe quella del matrimonio concordatario, quanto quella del matrimonio celebrato all'estero (vedi Corte App., Napoli, 3 dicembre 1993; Cass. civ., sez I, n. 6301/1994).

Lo **straniero che vuole sposarsi in Italia** dovrà presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione delle competenti autorità del proprio Stato di origine dalla quale risulti che nulla osta alla legittima celebrazione del matrimonio. Tale nulla osta è ritenuto contrario all'ordine pubblico italiano ed internazionale qualora si fondi su motivi di natura discriminatoria o abbia effetti limitativi sulla libertà religiosa. In tali casi la giurisprudenza (Corte cost., ord. 14/2003), rimette la decisione al tribunale, sentito anche il PM, di autorizzare a procedere alle pubblicazioni anche in mancanza di nulla osta.

5. I LIMITI DI TRASCRIVIBILITÀ DELLE FORME SPECIALI DI MATRIMONIO

Giurisprudenza e dottrina ammettono la trascrivibilità del matrimonio per procura (can. 1105 c.j.c.) qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 111 c.c. e le procure siano rilasciate mediante atto pubblico.

In generale si ammette la trascrizione del matrimonio segreto (cann. 1130-1133 c.j.c.) sempre previo accertamento delle condizioni previste dalla legge (in modo particolare quelle previste dall'art. 8, a) e b), Accordo 1984 e art. 4, lett. a), Protocollo Addizionale).

Si nega, al contrario, la trascrivibilità del matrimonio celebrato alla presenza dei soli testimoni senza l'intervento del ministro di culto, richiedendosi esplicitamente da parte della normativa concordataria della presenza del sacerdote, investito in tale circostanza di un vero e proprio *munus publicum* e chiamato dalla legge ad esplicitare una determinata serie di adempimenti.

6. LA GIURISDIZIONE DELLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE

- ✓ **Nozioni introduttive:** secondo quanto disposto dall'art. 8 Accordo 1984, le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio pronunciate da tribunali ecclesiastici possono essere rese esecutive in Italia attraverso uno speciale procedimento, la cui competenza spetta alla Corte d'Appello territorialmente competente (analogamente alle delibazioni delle sentenze straniere) ai sensi degli artt. 796 ss. c.c., ma che attualmente risulta abrogata dall'art. 73 L. 218/1995, ma in buona parte ancora applicabili in materia di riconoscimento delle sentenze di nullità matrimoniale dei tribunali ecclesiastici. Tale tema di riconoscimento della giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità matrimoniale è ancora soggetto a dispute e divergenze dottrinali e giurisprudenziali non ancora definitivamente risolte. La questione prende origine dalla diversa formulazione del Concordato del 1929 e dell'Accordo del 1984:
 - l'art. 34 Concordato del 1929 stabiliva chiaramente la riserva esclusiva di giurisdizione a carico dei tribunali e dicasteri ecclesiastici nella cause concernenti la nullità del matrimonio canonico e la dispensa dal matrimonio *rato e non consumato*
 - l'art. 8 Accordo del 1984 non sembra, però, chiaro nel rilevare se tale riserva esclusiva continui a sussistere, o se ad essa si sia sostituito un sistema di giurisdizione concorrente, nel senso che competenti a giudicare delle nullità del matrimonio canonico (con conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso) sia il giudice ecclesiastico che quello civile.

- ✓ **La tesi della fine della riserva di giurisdizione:** tesi supportata dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 1824/1993). Secondo tale impostazione, ai sensi del nuovo Accordo non esisterebbe più alcuna giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici in materia di cause di nullità, ma solo un riconoscimento delle sentenze emanate dai tribunali ecclesiastici, con l'adattamento al singolo caso specifico, delle norme previste dal codice di procedura civile per la delibazione delle sentenze straniere. Quindi chi non volesse rivolgersi all'autorità ecclesiastica, potrebbe tranquillamente adire il giudice statale. Tale visione si fonda:
- dal silenzio della nuova normativa circa l'attribuzione di una tale riserva di giurisdizione
 - dal fatto che secondo l'art. 8, com 2 lett.c) Accordo del 1984, prescrive che debbono ricorrere le condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere; inoltre si richiamano le procedure dell'abrogato art. 797 c.p.c. dove si prevede che le sentenze da delibare non devono essere contrarie a sentenze pronunciate da un giudice italiano, né devono essere pendenti davanti ad esso altro giudizio per il medesimo oggetto tra le parti
 - le disposizioni di chiusura dell'art. 13 com. 1 Accordo del 1984 prevede che salvo quanto disposto dall'art. 7, n° 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel nuovo Accordo sono da considerarsi abrogate. Anche se secondo l'art 13 com 1 dell'Accordo si potrebbe considerare come mantenuta la riserva di giurisdizione a favore del giudice ecclesiastico in quanto rimane ancora vivo il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio contratto secondo il diritto canonico e l'esecutorietà delle relative sentenze canoniche di nullità.
- Se si ritiene abrogata la riserva di giurisdizione, si pone il problema del rapporto tra giudizio civile di nullità e la delibazione della sentenza di nullità. La sentenza ecclesiastica di nullità non potrà essere delibata allorché davanti al giudice italiano è già pendente un procedimento posto dai medesimi soggetti ed avente il medesimo oggetto.

- ✓ **La tesi della sopravvivenza della riserva di giurisdizione:** parte della dottrina ritiene che anche nel vigore del nuovo Accordo del 1984, sussista la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici. A sostegno diversi argomenti:
 - l'Accordo dell'84 per esplicita volontà delle parti apporta solo delle modifiche al Concordato del 1929, sicché il sistema di matrimonio concordatario previsto dal Concordato del '29 risulta solo aggiornato ai principi costituzionali, restandone inalterati gli elementi fondamentali (tra cui il principio della riserva di giurisdizione)
 - secondo le disposizioni del Protocollo Addizionale all'Accordo dell'84 si deve tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il matrimonio. Proprio la specificità dell'ordinamento canonico avvalorava la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici
 - da una lettura costituzionalmente orientata del sistema matrimoniale concordatario si nota che il meccanismo della riserva di giurisdizione sarebbe quello che meglio tutela il principio della laicità dello stato. Se si parte dal presupposto che il matrimonio concordatario è capace di conferire effetti civili al matrimonio canonico, è logico allora intendere che se gli effetti civili nascono da tale matrimonio, gli effetti della sua validità siano riservate alla cognizione degli organi giuridici dell'ordinamento canonico (Corte cost., sent. 18/1982)
- ✓ **La tesi del riparto di giurisdizione:** questa terza ipotesi, sostenuta da una buona parte della dottrina, si fonda sul fatto che la competenza del giudice italiano verterebbe non sulla validità del matrimonio canonico, ma sulla validità dell'atto di iniziativa del procedimento di trascrizione, atto in cui si sostanzia la scelta tra matrimonio civile e concordatario. Una tale visione giunge a sostenere la completa autonomia della volontà degli effetti civili rispetto al negozio matrimoniale, consentendo l'autonoma impugnabilità davanti al giudice civile del procedimento di trascrizione anche per i vizi della volontà previsti dalla legge per il matrimonio civile.

7. NON DELIBABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI PONTIFICI DI DISPENSA DAL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO

Secondo l'attuale disciplina concordataria, non possono più avere efficacia in Italia i provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Tale circostanza non solo dipende dal fatto nel testo dell'Accordo dell'84 non si fa più menzione degli effetti civili di un tale riconoscimento, ma dal fatto che la possibilità di rendere civilmente esecutivi tali provvedimenti era già venuta meno con la sentenza 18/1982, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni concordatarie che prevedevano il potere della Corte d'Appello di rendere esecutivo il provvedimento ecclesiastico qui in oggetto. Questo perché la dispensa viene emanata al termine di un procedimento amministrativo e non giurisdizionale, all'interno del quale non risulterebbero adeguatamente rispettati quegli standard minimi connessi al diritto di difesa.

L'unico modo per far venire meno gli effetti civili in casi come questo sarebbe quello di ricorrere alla L. 898/1970 in materia di scioglimento del matrimonio. Tale legge, infatti, prevede nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili, anche nei casi in cui il matrimonio non è stato consumato.

8. IL PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE

Regolato dall'art. 8 com. 2 dell'Accordo del 1984 è il sistema attraverso cui le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio trovano esecuzione all'interno dell'ordinamento italiano. Ciò avviene quando, su domanda di almeno una delle parti, la Corte d'Appello competente le dichiara efficaci quando accerta:

- che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa
- che durante il procedimento ecclesiastico di fronte al giudice le parti sono state in grado di agire e resistere in giudizio in modo conforme ai principi dell'ordinamento giuridico italiano
- che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana in materia di deliberazione delle sentenze straniere.

La Corte d'Appello potrà, in sede di deliberazione, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi del matrimonio ormai dichiarato nullo, rimandando al giudice competente per la decisione in materia.

Il punto 4 lett b) del Protocollo Addizionale all'Accordo del 1984 precisa che ai fini dell'applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c. si dovrà tenere conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il matrimonio che da esso ha avuto origine, ed in particolare si dovrà tenere conto:

- che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico
- si considera passata in giudicato la sentenza che secondo il diritto canonico è divenuta esecutiva
- in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

Il richiamo alle norme del c.p.c. in tale materia ha fatto parlare di vera e propria deliberazione delle sentenze ecclesiastiche al pari di quelle straniere, anche se a ciò si è obiettato che il titolo di mutamento dello status personale dei soggetti è rappresentato dalla sentenza civile e non da quella canonica.

Importante in tale procedura è l'agire di una delle parti nel procedimento; risulta invece improponibile da parte degli eredi, che possono solo proseguire il giudizio già iniziato (Corte App. Palermo, 13 dicembre 1994).

Per la delibabilità delle sentenze la procedura da seguire, nel silenzio della legge, sembra essere:

- rito ordinario nel caso la richiesta provenga da uno solo dei coniugi (con proposizione della domanda attraverso atto di citazione)
- rito camerale nel caso di richiesta congiunta delle parti (con proposizione della domanda mediante ricorso).

La domanda deve essere comunque proposta davanti alla Corte d'Appello della circoscrizione del Comune in cui è stato trascritto l'atto di matrimonio e deve, a pena di nullità, intervenire nel processo il PM ai sensi dell'art. 70, com 2 c.p.c.

Contro tale sentenza della Corte d'Appello si può solo ricorrere in Cassazione ex art. 360, com 1 c.p.c.

9. GLI ACCERTAMENTI DELLA CORTE D'APPELLO

✓ **L'attività svolta dalla Corte d'Appello:** secondo l'art. 8, com 2 dell'Accordo del 1984 nel procedere alla delibazione la Corte d'Appello deve:

- a pena di inammissibilità verificare che il giudizio riguardi un matrimonio canonico trascritto secondo quanto previsto dall'art. 8, com 1 dell'Accordo, la cui trascrizione, però, non sia stata invalidata ai sensi dell'art. 16 della legge matrimoniale

- accertare che nel procedimento svoltosi dinanzi l'autorità ecclesiastica siano state adeguatamente garantiti alla parti in causa il diritto di agire e resistere in giudizio.

Vi è il dovere per la Corte d'Appello di verificare il rispetto delle norme processuali canoniche in relazione alla corretta costituzione della parti e la possibile dichiarazione di contumacia? In un primo momento la Cassazione si era dimostrata indulgente in tale senso (Cass. civ., sez. I, n. 3024/1982). In seguito si è imposto un orientamento più rigoroso che ha portato a verificare lo stretto rispetto delle norme processuali canoniche in materia di costituzioni delle parti e dichiarazione di contumacia (Cass. civ, sez. I, n. 1503/1991).

Altro elemento controverso è relativo al fatto che nell'ordinamento canonico, al contrario di quello civile, l'assunzione della prova risulta essere caratterizzata dalla segretezza, quindi in contrasto con il diritto al contraddittorio. La Cassazione ha escluso, tuttavia, che questa peculiarità canonica possa costituire ragione di rifiuto per la dichiarazione di esecutorietà della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, considerato il fatto che le norme processuali canoniche consentono un controllo (anche successivo) degli atti di causa con la possibilità di sollevare ulteriori richieste istruttorie (Cass. civ, sez. I, n. 1897/1986; Cass. civ., sez I, n. 4166/1989).

Da notare che la Corte europea dei diritto dell'uomo ha censurato il riconoscimento agli effetti civili di una sentenza canonica per inadeguata verifica dei diritti del convenuto ad una procedura equa e rispettosa del principio del contraddittorio. In tale occasione sono stati fissati i seguenti criteri da parte della Corte europea:

- la parte deve la facoltà di prendere conoscenza e di discutere ogni allegazione e osservazione presentata al giudice al fine di indirizzare la decisione
- è riservata solo alle parti la competenza di valutare se un elemento istruttorio addotto dalla controparte o da altro teste debba essere commentato
- la parte deve essere messa in grado di beneficiare dell'assistenza di un avvocato e grava sul tribunale l'onere di informarla di una tale facoltà prima che si avvii l'interrogatorio.

La Corte d'Appello è tenuta, infine, ad accertare di tutte le altre prescrizioni per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (art. 8, com 2 Accordo 1984), tenuto sempre conto della peculiarità dell'ordinamento canonico.

Secondo quanto disposto dall'art. 797, n. 4 c.p.c., la Corte d'Appello dichiara con sentenza l'efficacia della sentenza straniera quando questa è passata in giudicato secondo le leggi del luogo in cui è stata pronunciata. Tuttavia occorre tenere presente che nel diritto canonico le sentenze relative allo status personale non sono suscettibili di passaggio in giudicato, per cui si considera passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico.

- ✓ **La non contrarietà della sentenza ecclesiastica all'ordine pubblico italiano:** che costituisce elemento di natura rilevante. Si è stabilito (Cass. sez. un., sent. 5026/1982; Corte cost., 18/1982) che ai fini della contrarietà delle sentenze canoniche con l'ordine pubblico italiano non conta la rilevante differenza di disciplina fra le cause di nullità del matrimonio nei due ordinamenti.

Emblematico e controverso in dottrina è il caso della delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale per esclusione di uno o più elementi essenziali del vincolo matrimoniale (prole, affetto reciproco, fedeltà, indissolubilità, sacra mentalità del vincolo matrimoniale). I contrasti tra i due ordinamenti riguardano la differenza sostanziale che il diritto civile e canonico presentano nel delineare la figura della simulazione unilaterale nella disciplina che regola il matrimonio. La giurisprudenza ha risolto tale questione ritenendo che in tali casi il problema risulti superato nel caso in cui emerga una lesione degli in derogabili principi di ordine pubblico di tutela della buona fede e dell'affidamento del coniuge incolpevole che abbia

interesse a conservare la validità del vincolo matrimoniale. La Corte d'Appello è chiamata dunque di volta in volta a valutare se tali inderogabili principi abbiamo o meno subito una lesione.

Circa la divergenza dei termini per l'impugnazione, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che l'imprescrittibilità canonica dell'azione di simulazione non contrasti con l'ordine pubblico italiano (Cass. sez. un., nn. 4700, 4702, 4703/1988), anche se parte della dottrina critica una tale visione.

10. LA PROVVISORIALE DI COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO

Stando all'art. 8, com 2, lett c) Accordo del 1984, la Corte d'Appello potrà, nella sentenza che rende esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio è stato dichiarato nullo, rimandando poi le parti al giudice competente per le decisioni in materia. Tale visione è in sintonia con la disciplina predisposta dal c.c. in materia di conseguenze economiche previste per il matrimonio dichiarato nullo, ma putativo (artt. 129 e 129bis), in base ai quali:

- allorché entrambi i coniugi risultano essere in buona fede, il giudice dispone a carico di uno di essi e per un tempo non superiore ai tre anni, l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro a favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri o non sia passato a nuove nozze
- se la nullità è posta a carico di uno dei coniugi, questo sarà tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto, per almeno tre anni, ed inoltre prestare gli alimenti, sempre che non vi siano altri obbligati.

Una tale disciplina si applica sia ai matrimoni dichiarati nulli dal foro ecclesiastico con sentenza deliberata in Italia, sia nei casi di annullamento della trascrizione del matrimonio canonico. Il provvedimento della Corte d'Appello presenta queste caratteristiche:

- adottato ad istanza di parte e non d'ufficio e rientra nei casi aventi funzione strumentale e natura anticipatoria, nonché cautelare e provvisoria (la Corte quindi dovrà innanzitutto verificare la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*

- è privo dei requisiti della decisorietà e della definitività e dovrà quindi necessariamente essere confermato dal giudice che avrà piena ed ordinaria cognizione nel merito della pretesa.

Occorre infine ricordare che è consentito alla Corte d'Appello di disporre anche in materia di assegnazione della casa familiare e dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli (Cass. civ., sez. I, n. 13428/2002).

11. LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI E LA DELIBAZIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA

La delibazione di una sentenza canonica di nullità matrimoniale implica il venir meno della materia del contendere nel giudizio civile pendente in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (di divorzio).

La delibazione nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non risulta invece impedita dal passaggio in giudicato della sentenza civile che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio perché in tal caso la pronuncia del giudice civile e di quello canonico hanno oggetto diverso, riguardando il vincolo matrimoniale sotto aspetti diversi e fondandosi su autonomi e distinti motivi.

Nel caso in cui la delibazione di una sentenza di nullità matrimoniale intervenga nel corso del giudizio di separazione personale tra coniugi, la giurisprudenza ha ritenuto che cessi la materia del contendere circa la domanda di separazione personale, ma che tuttavia non venga meno il provvedimento adottato in precedenza dal giudice della separazione relativo al contributo di mantenimento per i figli a carico.

Circa i provvedimenti temporanei ed urgenti dati dal Presidente del tribunale in sede di separazione dei coniugi a favore di uno dei due:

- se il matrimonio dichiarato nullo è stato a suo tempo celebrato da coniugi entrambi consapevoli dell'invalidità del matrimonio, l'efficacia della dichiaratoria di nullità del vincolo determina la caducazione dei provvedimenti con efficacia retroattiva
- se invece almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione del matrimonio era in buona fede, i principi cardine del matrimonio putativo determinano l'efficacia *ex nunc* della pronuncia di nullità.

12. MATRIMONIO DAVANTI A MINISTRI DELLE CONFESIONI DIVERSE DA QUELLA CATTOLICA: CELEBRAZIONE ED EFFETTI CIVILI

- ✓ **Nozioni introduttive:** l'art. 83 c.c. dispone che in questi casi il matrimonio celebrato secondo il rito della comunità religiosa di appartenenza produce gli stessi effetti del matrimonio civile. Ciò non si applica alle confessioni religiose che hanno stipulato Intese con lo Stato, ai sensi dell'art. 8, com 3 Cost.
- ✓ **Il sistema dettato dalla legge sui culti ammessi:** acquisisce effetto civile solo se il ministro che ha celebrato il culto sia stato approvato dal Ministero dell'Interno e sempre purchè tale ministro sia cittadino italiano e parli italiano (art. 21 ult. com., R.D. 289/1930). Tale provvedimento è valido per tutto il territorio nazionale, potendo quindi il ministro di culto celebrare il matrimonio in Comune diverso da quello della sua residenza. La procedura di celebrazione del matrimonio avviene:
 - le parti che intendono avvalersi di tale diritto devono dichiararlo all'ufficiale dello stato civile al momento della pubblicazione
 - accertata l'inesistenza di cause impeditive alle nozze ai sensi della disciplina civilistica e la validità dell'approvazione governativa del ministro di culto, l'ufficiale dello stato civile rilascia autorizzazione scritta dove si riporta il nome del celebrante e la data di approvazione della nomina (se manca questo il matrimonio non potrà essere trascritto)
 - in caso di legittimo impedimento il ministro autorizzato potrà delegare altro ministro (anche questo ministro approvato con art. 21 ult. com., R.D. 289/1930)
 - non è rilevante per la richiesta di una tale peculiare forma di celebrazione del rito che uno o entrambi i coniugi appartengano a una confessione diversa da quella del ministro celebrante, in conformità al principio di libertà religiosa (art. 19 Cost.)
 - il ministro durante la celebrazione deve dare lettura degli articoli del c.c. riguardanti gli effetti civili del matrimonio (artt. 143, 144, 147) e deve ricevere in presenza di testimoni la volontà di entrambi i coniugi di prendersi rispettivamente come marito e moglie

- l'atto di matrimonio, compilato in unico originale, assume natura di atto pubblico e deve essere redatto immediatamente dopo la celebrazione e subito inviato (comunque entro e non oltre i 5 giorni successivi) all'ufficio dello stato civile.

Le cause di nullità sono, in questo caso, quelle previste dagli artt. 117ss. c.c. per il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile a cui si vengono ad aggiungere quelle connesse alla mancanza di approvazione del ministro di culto; i meri vizi formali non comportano la nullità del matrimonio (Corte App. Venezia, 25 giugno 1996).

- ✓ **Il sistema dettato dalle Intese:** il culto valdese con l'Intesa del 21 febbraio 1984 (L. 449/84) si è sottratto all'applicazione generale della disciplina secondo il dettame della L. 1159/1929, prevedendo una particolare disciplina in tema di matrimoni. Unica eccezione è rappresentata dal fatto che nelle Intese con le altre confessioni religiose i ministri del culto che celebrano il rito devono avere la cittadinanza italiana, a pena nullità del matrimonio stesso. Ai sensi dell'art. 11 L. 449/1984 si riconoscono effetti civili ai matrimoni celebrati con rito valdese a condizione che l'atto stesso sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione all'albo comunale. Piena competenza in materia di capacità, di impedimento, di nullità del vincolo matrimoniale è affidata alle leggi dello Stato. Le differenze tra i matrimoni celebrati con il rito cattolico o altri riti sta nel fatto che non è qui necessaria l'approvazione governativa per la nomina dei ministri celebranti, né l'indicazione nominativa nell'atto di richiesta delle pubblicazioni, né la specifica autorizzazione da parte dell'ufficiale dello stato civile. L'art. 11 dell'Intesa non prevede le modalità di accertamento dello status di ministro di culto valdese, anche se in effetti si parla di ministri di culto iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese (art. 6) o di ministri designati dalla Tavola valdese i cui nominativi sono notificati all'autorità competente (art. 8).

Coloro che vogliono celebrare matrimonio secondo il rito valdese devono:

- comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni

- l'ufficiale dello stato civile accerta che nulla osta alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge con dichiarazione che dà ai nubendi in duplice copia
 - il nulla osta deve contenere: che la celebrazione seguirà le norme dell'ordinamento valdese e avrà luogo nel Comune indicato dai nubendi; che agli stessi nubendi sono stati spiegati dall'ufficiale dello stato civile i diritti e doveri dei coniugi, dando lettura degli articoli del c.c. relativi agli effetti del matrimonio
 - il ministro del culto, una volta celebrato il rito, deve allega al nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile atto di matrimonio che redige in duplice originale subito dopo la celebrazione
 - trasmissione di un originale dell'atto del matrimonio per la trascrizione fatta dal ministro del culto che ha celebrato il rito all'ufficiale dello stato civile del Comune presso il quale è stato celebrato il rito non oltre i 5 giorni successivi alla celebrazione stessa
 - l'ufficiale dello stato civile, accertata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le 24 ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro del culto celebrante
 - il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ne ha ricevuto l'atto non lo abbia trascritto nei termini prescritti dalla legge.
- ✓ **Matrimoni celebrati con rito ebraico:** sono celebrati davanti al ministro di culto nominato a norma dello Statuto ai sensi dell'art. 14 della legge di approvazione dell'Intesa con le Comunità Ebraiche (L. 101/1989). Le peculiarità che si riscontrano sono:
- è necessaria la cittadinanza italiana del ministro che celebra il culto
 - il ministro del culto è tenuto a precedere personalmente alla lettura degli articoli del c.c. relativi agli effetti del matrimonio subito dopo la celebrazione del rito ebraico e può anche accogliere le dichiarazioni che la legge consente siano rese all'atto della celebrazione (regime patrimoniale, costituzione del fondo patrimoniale, riconoscimento e legittimazione dei figli naturali)

- il rito ebraico non prevede un'espressa manifestazione di volontà al matrimonio da parte della sposa, la quale si limita unicamente ad accettare l'anello nuziale da parte dello sposo, cosa che non sembra risultare ostativa ai fini del riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato con tale rito).